

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente il rinnovo della concessione delle acque del torrente Ceresa
alla Cooperativa elettrica di Faido

(del 22 dicembre 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Conformemente al contratto preliminare di concessione ratificato dal Gran Consiglio il 3 luglio 1906 e alla risoluzione del Gran Consiglio del 12 maggio 1908, il Consiglio di Stato accordava alla Direzione della Ferrovia del Gottardo, rispettivamente alla Confederazione Svizzera quale presunto suo successore in diritto, la concessione per l'utilizzazione delle acque della val Leventina qui sotto designate :

- a) lago Ritom con i suoi affluenti e defluenti ;
- b) Ticino presso il monte Piottino ;
- c) lago Tremorgio con i suoi affluenti e defluenti ;
- d) Piumogna ;
- e) le altre acque che si prestano ad essere utilizzate come forze motrici dalla Tremola (questa compresa) fino a Lavorgo.

Secondo il capitolato di concessione, datato Lucerna 2 marzo 1909 e Bellinzona 6 marzo 1909, approvato dal Consiglio federale il 15 dello stesso mese, la concessione veniva accordata alla Ferrovia del Gottardo o al suo successore in diritto, per una durata di anni 50 a partire dal 18 luglio 1909.

L'art. 11 del capitolato recitava quanto segue :

« Il Cantone Ticino conferisce alla Ferrovia del Gottardo, od al suo successore in diritto, il diritto di far utilizzare temporaneamente da una o più imprese private e per un periodo di tempo da fissarsi dalla concessionaria stessa, la concessione idraulica specificata più sopra. A questo effetto la concessionaria potrà accordare ad imprese private delle sottoconcessioni negli stessi limiti ed alle stesse condizioni che essa ha ottenuto dalle Autorità ticinesi ».

Dopo il 1909 le Ferrovie federali svizzere succedevano alla Ferrovia del Gottardo. Con convenzione del 19 novembre 1925 / 16 luglio 1926 fra il Consiglio di Stato e la Direzione generale delle Ferrovie federali si modificavano il capitolato di concessione del 2/6 marzo 1909 e la convenzione addizionale del 26 dicembre 1914 concernente l'esportazione di energia elettrica dal Cantone Ticino sul versante nord del Gottardo e l'importazione di energia nel Cantone Ticino.

Le Ferrovie federali svizzere retrocedevano al Cantone Ticino, perchè questi ne disponesse liberamente, le seguenti forze idrauliche accordate con la concessione del 1909 :

- a) la sezione del salto del Ticino da Rodi-Fiesso sino al limite inferiore della tratta data in concessione (Lavorgo) ;
- b) tutti gli affluenti del Ticino dal ponte di Dazio Grande sino al limite inferiore della tratta data in concessione (Lavorgo).

Fra gli affluenti del Ticino menzionati con tale termine generico figurava il riale Ceresa, corso d'acqua solcante il pendio di sinistra della valle del Ticino a qualche centinaio di metri a monte della stazione FFS di Faido.

E' alla vigilia della retrocessione che si svolgevano trattative fra le FFS e l'Associazione Cooperativa per l'illuminazione elettrica in Faido.

La Cooperativa, di cui fa parte quale socio fondatore anche lo Stato del Cantone Ticino, era stata fondata nel 1889 per assicurare al borgo di Faido l'illuminazione elettrica. Esso acquistava dal Patriziato il diritto di utilizzare l'acqua della Piumogna per i suoi bisogni presenti e futuri. L'impianto veniva inaugurato il 17 maggio 1889.

Tuttavia con la costruzione del Piottino l'ATEL espropriava anche l'impianto della Piumogna le cui acque venivano immesse nel canale di adduzione alla centrale di Lavorgo. L'espropriazione obbligava quindi la Cooperativa a cercare altrove la possibilità di disporre in futuro di acqua per uno sfruttamento in proprio.

Da ciò le trattative menzionate e a loro conclusione la convenzione 6 maggio 1925 con la quale le FFS, facendo uso dell'art. 11 del capitolato di concessione del 1909, concedevano alla Associazione cooperativa per l'illuminazione elettrica in Faido, in sottoconcessione, le acque del riale Ceresa.

La Cooperativa si vedeva quindi conferito il diritto di utilizzare le acque del citato riale alle stesse condizioni fissate nel 1909 dal Governo ticinese alla ferrovia, ritenuta naturalmente la validità delle disposizioni particolari della convenzione 6 maggio 1925 stipulata fra la menzionata Cooperativa elettrica e le FFS.

Da quell'atto emerge che la sottoconcessione :

- si estende all'intero corso del riale Ceresa fino alla sua foce nel fiume Ticino ;
- è data con durata fino al 31 dicembre 1958 e con riserva dei diritti dei terzi ;
- è soggetta ad un canone annuo di Fr. 1.000,— da corrispondere a partire dall'apertura dell'esercizio dell'impianto (due gruppi di macchine) ;
- potrà essere rinnovata allo spirare del termine convenuto sempre che le FFS abbiano, in base al rinnovamento della loro concessione delle forze idrauliche dell'alta Leventina, il diritto di disporre ulteriormente dell'utilizzazione delle acque del riale Ceresa.

Passavano tuttavia vari anni prima che la Cooperativa, che nel frattempo riceveva il proprio fabbisogno in energia da parte dell'ATEL, avviasse le pratiche per la costruzione dell'impianto del Ceresa.

Il 24 agosto 1940 anzi la Cooperativa elettrica di Faido presentava istanza di rinnovo della concessione (o meglio della sottoconcessione FFS del 1925) non sembrando prudente di iniziare la costruzione delle opere di sfruttamento del Ceresa a meno di vent'anni dal termine di scadenza stabilito nella convenzione del 1925.

Alla richiesta della Cooperativa seguiva la presa di posizione del Dipartimento delle pubbliche costruzioni il quale in sostanza affermava la inammissibilità di una proroga della concessione surriferita, la legge 17 maggio 1894 sull'utilizzazione delle acque prevedendo solo un rinnovo alla scadenza del termine di concessione. Ulteriormente esso affermava che un rinnovo sarebbe stato possibile trattandolo conformemente alla procedura prevista dalla legge per le nuove concessioni, lasciando tuttavia decidere alla Cooperativa se preferiva continuare nel solco della sottoconcessione FFS, oppure intendeva assicurarsi già da quel momento (marzo 1941) il beneficio di una concessione cantonale in piena regola.

Le pratiche avviate dalla Cooperativa seguivano il loro corso sfociando nella messa a punto del progetto esecutivo e nell'inizio dei lavori conformemente all'autorizzazione accordata dalle FFS, tuttavia senza la preventiva approvazione dei piani di costruzione da parte dell'Autorità cantonale, prevista dall'art. 10 del capitolato di concessione del 1909.

Solo il 3 novembre 1949 i piani relativi alle opere di presa e di accumulazione a Predelp, alla condotta forzata Predelp - Tarnolgio - Pinez - Targnett - Faido, e alla centrale di Faido, venivano rimessi al Dipartimento delle pubbliche costruzioni per l'approvazione di legge, successivamente accordata.

I lavori intrapresi nella primavera del 1948 venivano portati a termine nel 1950. Il 4 ottobre di quell'anno la centrale del Ceresa entrava in esercizio provvedendo al completo servizio di elettricità per il Comune di Faido ed in seguito anche per quello di Mairengo.

Dal 1950 al 1954 la produzione dell'impianto sopprimeva ai bisogni, con una certa eccedenza che era ceduta all'ATEL. Tuttavia lo sviluppo preso dalla zona servita dalla Cooperativa costringeva presto l'azienda a ricorrere ad energia di integrazione durante parecchi mesi dell'anno.

Quando l'impianto era in attività da oltre 7 anni la Cooperativa inoltrava in data 10 marzo 1958 istanza di rinnovo della concessione che a mente della convenzione 1925 veniva a scadere in data 31 dicembre 1958.

Le questioni allora pendenti (riscatto della Biaschina, istituzione dell'Azienda elettrica ticinese, definizione della politica idroelettrica cantonale) hanno provocato un rinvio nell'esame della domanda. Questa deve ora essere definita.

Dal profilo giuridico riteniamo trattarsi di regolare domanda di rinnovo, da esaminare secondo la legge cantonale del 1894 sull'utilizzazione delle acque, la concessione precedente essendo stata accordata — sia pure dalle Ferrovie federali sotto forma di sottoconcessione — in forza di un'autorizzazione conferita da un atto del diritto cantonale (capitolato del 1909). Il diritto delle FFS di statuire sul rinnovo è decaduto con la convenzione già citata 1925/26 tra le FFS e il Consiglio di Stato che ha restituito al Cantone i diritti di utilizzazione su certe acque, restituzione confermata dalla successiva convenzione 30 aprile 1946 / 24 giugno 1947.

Fra queste acque figurano appunto quelle del Ceresa. Già con suo ufficio 31 luglio 1928 lo Stato aveva anzi chiesto che la sottoconcessione del Ceresa passasse al Cantone con i relativi diritti ed oneri, richiesta accolta dalle FFS.

Stabilite queste premesse riteniamo opportuna una breve descrizione dell'impianto.

La situazione idrologica generale è caratterizzata da acque che scaturiscono lungo i pendii di Predelp e che si riuniscono in un ruscello ai piedi della conca a quota 1690 circa. Questo riale, noto come il riale di Predelp, assume poi il nome di riale Ceresa a valle della zona di captazione.

In sede di progettazione era stata constatata una notevole diversità fra la portata estiva e quella invernale. Per sfruttare integralmente l'acqua disponibile sarebbe occorsa un'accumulazione annuale del volume di circa 450.000 mc., di alquanto problematica realizzazione stante la sfavorevole configurazione topografica della zona.

Venne perciò abbandonata l'idea di una accumulazione annuale, ed esaminata per contro la situazione in relazione al consumo giornaliero durante la stagione invernale. Con una media invernale non superiore a 100 litri/sec. sarebbe bastato, per sopprimere al consumo del 1947, una accumulazione giornaliera di 1200 mc. che il progettista ritenne tuttavia prudenzialmente di aumentare a circa 1800 mc. stante il limitato maggior costo dell'opera di invaso in relazione al maggior volume accumulato e la possibilità di un maggior sfruttamento d'acqua almeno in certi periodi dell'anno.

Il bacino di accumulazione è in muratura di sassi della località, lavorati in malta di cemento. La quota massima d'invaso è di 1684 m. s/m. Lo sfioratore di piena ha una quota superiore di cm. 50 a quello dello stramazzo d'entrata. Esso permette alle acque di scaricarsi in un canale che le restituisce all'alveo del riale.

All'estremità sud del serbatoio d'invaso il cui fondo è leggermente inclinato verso la cabina di manovra, si trova il pozzo nel quale è situato lo scaricatore di fondo del laghetto, nonché l'imbocco della condotta di pressione. Nella sottostante camera vi è il dispositivo di manovra della saracinesca di chiusura ed apertura della condotta stessa nonché la vasca di raccolta delle acque di drenaggio, le quali sono pompate nel laghetto tramite una pompa il cui funzionamento è automatico. La condotta di pressione completamente interrata ha un diametro di 370/290 mm.

Non vi è alcun pozzo piezometrico, avendo la ditta esecutrice della parte meccanica dell'impianto ritenuto che nel caso in questione la funzione di questo dispositivo poteva essere svolta dal serbatoio di invaso.

In tal modo alla disposizione consueta :

- bacino di accumulazione
- condotta di adduzione al pozzo piezometrico
- pozzo piezometrico o camera di equilibrio
- condotta di pressione
- centrale
- scarico

si è sostituita in sede esecutiva la seguente :

- bacino di accumulazione
- condotta di pressione
- centrale
- scarico.

La centrale è situata a valle del confine giurisdizionale Faido-Mairengo. Essa ospita due turbine ognuna capace di assorbire 150 litri/sec. a pieno regime. Dalla centrale si diparte il canale di scarico il quale restituisce le acque turbinate nel vicino alveo del Ceresa.

La forza dinamica è deducibile dalla produzione annua media dell'impianto ed dal salto utilizzato.

Tenuto conto che durante il decennio 1956/1965 la produzione media annua è stata di 9'102'680 kwh si ha un volume annuo medio di acqua utilizzata corrispondente a 4'800'000 (cifra arrotondata) pari a ca. 153 litri/sec. Il salto è di m. 875,50. La forza lorda annua media tassabile risulta la seguente :

$$153 \times 875,50 = 1786.02 \text{ HP}$$

75

arrotondabile a 1780 HP.

In base ai principi esposti nel messaggio 22 luglio 1966 relativo al rinnovo della concessione delle acque del Cassarate e del Franscinone al Comune di Massagno, principi condivisi dalla Commissione speciale per le forze idriche e dal Gran Consiglio sia nel caso di Massagno sia nel caso successivo di Bellinzona e cui esplicitamente si rinvia, nulla osta al rinnovo della concessione delle acque del Ceresa, trattandosi di impianto di proporzioni modeste, concessionato a un ente a carattere cooperativo, a beneficio esclusivo di comunità regionali.

Anche l'Azienda elettrica ticinese ha dato la sua adesione.

Stabilito che la concessione può essere rinnovata, occorre stabilire la data di decorrenza e il periodo di durata. La decorrenza dovrebbe essere normalmente fissata al 1. gennaio 1959. Il lungo tempo trascorso, non imputabile alla società istante, sarebbe però fonte di gravi inconvenienti per la stessa a dipen-

denza del pagamento di elevati conguagli sulle tasse d'esercizio. Considerato anche che la concessione è stata effettivamente sfruttata soltanto a partire dal 1950 appare equo fissare al 1. gennaio 1967 la data di inizio della nuova concessione.

La durata viene fissata in 40 anni conformemente alla legge cantonale.

Procediamo ora a una rapida rassegna dei singoli articoli del progetto di decreto legislativo che vi sottoponiamo.

L'art. 1 afferma il principio del rinnovo della sottoconcessione 1925 data dalle FFS.

L'art. 2 stabilisce la portata e la forza tassabile. Da questa forza lorda vengono dedotti 100 HP per servizi di illuminazione pubblica gratuita nell'ambito della rete comunale di distribuzione. Si riserva la facoltà di revisione delle potenze tassabili dopo 10 anni in base all'articolo 19 della legge cantonale.

Poichè non vi sono dati di misurazione dei deflussi, l'art. 2 stabilisce pure che l'azienda dovrà disporre a sue spese per l'installazione e l'esercizio di una adeguata stazione di misurazione. L'art. 3 fissa le tasse di concessione e di esercizio con la solita riserva di modifica in caso di revisione della legislazione federale in materia, revisione che è in atto sulla base del messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 1967.

Nell'istanza di rinnovo della concessione l'azienda ha chiesto che fossero applicate le tasse minime, rilevando che essa è la più antica società elettrica del Cantone, costituita esclusivamente a scopi di pubblica utilità, con assoluta esclusione di lucro, e che sfrutta un piccolo impianto.

Si tratterebbe in tal caso di applicare una tassa d'esercizio di Fr. 5.— per HP, rivalutando di 2/3, come consentito dalla legge federale 20 giugno 1952 che modifica la legge sull'utilizzazione delle forze idrauliche del 1916, il minimo di Fr. 3.— previsto dalla legge cantonale del 1894. Ma l'applicazione della tassa minima non può giustificarsi, e creerebbe una disparità di trattamento verso altri impianti concessionari.

Si può invece prescindere dall'applicazione della tassa massima di esercizio, che ammonta a Fr. 10.— per HP. Si deve infatti considerare che, data l'alta quota di captazione (1684 m.), vi è una sensibile diminuzione dei deflussi nel periodo invernale. Pertanto si propone una tassa d'esercizio di Fr. 8.— per HP.

La tassa di concessione per cavallo è, per vecchia prassi, il doppio della tassa unitaria d'esercizio e viene quindi fissata in Fr. 16.— per HP.

L'art. 4 salvaguarda i diritti dei terzi, attribuisce alla concessionaria le responsabilità in caso di eventuali danni e conferma il diritto di espropriazione per la costruzione di eventuali opere, comprese quelle destinate al trasporto di energia.

L'art. 5 regola la riversione con le clausole già applicate in casi analoghi. Per contro si prescinde da norme sul riscatto, la concessione precedente avendo avuto effetto per pochi anni.

L'art. 8 contiene poi le abituali riserve per le misure a favore dell'economia forestale, della pesca e delle bellezze naturali. Non è da prevedere alcun deflusso minimo dato che superiormente alla centrale questo non è necessario, mentre lungo la tratta dal confine tra Faido e Mairengo e lo sbocco del riale Ceresa nel Ticino, lo scarico continuo della centrale garantisce la portata necessaria alla tutela dei vari interessi sopra menzionati.

L'art. 9 mira a tutelare l'interesse dei consumatori stabilendo per la concessionaria determinati obblighi nella distribuzione ed in particolare una certa uniformità di tariffe per favorire le regioni più lontane. La formula è esattamente quella del D.L. 16 dicembre 1966 concernente Massagno e del D.L. 12 settembre 1967 concernente Bellinzona.

All'art. 10 è affermato, negli stessi termini, che la concessionaria accorderà allo Stato una riduzione del 50 % fino alla concorrenza di Fr. 2.000,— su eventuali forniture di energia a stabili erariali.

L'art. 11 tratta della partecipazione dei Comuni agli incassi.

Nel caso concreto i Comuni serviti sono Faido e Mairengo.

Tra Faido e la società esiste una convenzione approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione del 24 agosto 1964. Questa convenzione, che garantisce alla Cooperativa il monopolio per la produzione, la distribuzione e la vendita di energia sul territorio di Faido è valida sino al 1. gennaio 1993, con obbligo di preavviso in caso di disdetta, della durata di due anni.

Infine l'art. 12 stabilisce l'obbligo per la Cooperativa di approvvigionarsi presso l'Azienda elettrica cantonale in energia di complemento naturalmente con la riserva di parità di condizioni.

Vi chiediamo pertanto di dare la vostra adesione all'annesso disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :

Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il rinnovo della concessione per l'utilizzazione delle acque
del torrente Ceresa alla Cooperativa elettrica di Faido

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 22 dicembre 1967 n. 1495 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' accordata alla Cooperativa elettrica di Faido la concessione di utilizzare le acque del torrente Ceresa, rinnovando la sottoconcessione dalle FFS del 23 aprile 1925 / 6 maggio 1925 scaduta il 31 dicembre 1958. Il bacino imbrifero da utilizzare ai fini dello sfruttamento idroelettrico è quello situato a monte della esistente centrale, quest'ultima ubicata in territorio di Faido al confine fra questa località e Mairengo.

Art. 2. — La forza lorda utilizzabile calcolata in base alla produzione media dell'impianto e alla caduta lorda viene stabilita come segue :

portata media	1/sec.	153		
caduta lorda	metri	875.50		
forza lorda media anno	153 X 875.50	=	1780 HP	(cifra arrotondata)

Questa forza lorda, dedotti 100 HP per i servizi di illuminazione pubblica nell'ambito della rete di distribuzione, fa stato per il comuto della tassa di rinnovo e di esercizio riservate le disposizioni dell'articolo 19 capoverso secondo della legge cantonale del 1894 sulla utilizzazione delle acque.

La concessionaria dovrà disporre, a sue spese, l'installazione e l'esercizio di una adeguata stazione di misurazione dei deflussi utilizzabili.

Art. 3. — Il rinnovo della concessione del Ceresa è vincolato al pagamento delle seguenti tasse a favore del Cantone :

- a) tassa di concessione di Fr. 16.— per HP dinamico
(Fr. 26.880 per 1680 HP)
- b) tassa annua di esercizio di Fr. 8.— per HP dinamico
(Fr. 13.440 per 1680 HP)

La tassa di concessione deve essere versata entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto.

Il conguaglio delle tasse d'esercizio per il 1967 dovrà essere versato entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto. Le tasse di esercizio successive saranno versate conformemente a quanto prescritto dall'art. 19 della legge cantonale del 1894.

Nella tassa di esercizio sono comprese le spese di trasporto nel Cantone.

E' riservata la modificazione delle tasse di esercizio a dipendenza di eventuali modificazioni della legislazione federale in materia.

Art. 4. — Sono riservati i diritti dei terzi. La concessionaria è responsabile per ogni danno derivante a terzi dall'impianto o da lavori di ampliamento, di manutenzione e di esercizio.

Alla concessionaria è confermato il diritto di espropriazione per la costruzione di eventuali nuove opere, comprese quelle destinate al trasporto di energia, riservate le disposizioni della legislazione federale sugli impianti idroelettrici.

Art. 5. — La concessione è rinnovata per un periodo di 40 anni decorrente dal 1. gennaio 1967. Essa è quindi valida fino al 31 dicembre 2006.

Alla scadenza della concessione è dato il diritto di riversione e pertanto il Cantone potrà :

- a) avocare a sè senza compenso le opere di ritenuta o di presa, di adduzione o di scarico di acqua costruite su terreno pubblico o privato, i motori idraulici con i fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto, ritenuto tuttavia che le opere idrauliche saranno indennizzate sulla base del costo di costruzione diminuito dell'ammortamento annuo dell'1,25 % dal giorno della messa in esercizio ;
- b) rilevare le installazioni per la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica, gli edifici dell'amministrazione e le abitazioni di servizio, pagando una equa indennità.

La concessionaria può esigere che lo Stato rilevi le installazioni che servono alla produzione e al trasporto dell'energia elettrica dell'impianto, se esso può servirsene con vantaggio per l'utilizzazione dell'energia.

La concessionaria ha l'obbligo di mantenere in uno stato idoneo all'esercizio le opere e le installazioni soggette al diritto di riversione.

Art. 6. — Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto la concessionaria fornirà al Consiglio di Stato indicazioni precise e documentate sulle spese di costo.

La notifica di spese relative ad ulteriori ampliamenti e rinnovamenti deve avvenire entro due anni dal collaudo degli stessi.

Art. 7. — La presente concessione può essere trasferita con il consenso dell'autorità concedente ad un ente successore di diritto pubblico che abbia domicilio e sede nel Cantone Ticino.

Art. 8. — La concessionaria si impegna ad ossequiare, senza indennizzo, le prescrizioni delle autorità federali e cantonali in materia di economia forestale, di piscicoltura e di tutela delle bellezze naturali e del paesaggio, in quanto non ledano in modo essenziale l'utilizzazione e siano conformi alle vigenti leggi e regolamenti.

Art. 9. — La concessionaria assume l'obbligo di provvedere adeguatamente, nell'ambito dei regolamenti, alla distribuzione dell'energia elettrica all'utenza.

Parimenti la concessionaria si obbliga ad applicare all'utenza tariffe uniformi per quanto concerne la fornitura di energia per uso casalingo e artigianale e per le utilizzazioni agricole.

Art. 10. — La concessionaria si obbliga a ridurre del 50 % la tariffa normale per la fornitura di energia agli edifici aziendali e di uso dello Stato, ritenuto un onere massimo per la concessionaria di Fr. 2.000,— annui.

Art. 11. — La concessionaria concede ai Comuni con i quali ha stipulato contratti di privativa della durata di almeno 20 anni le seguenti partecipazioni minime sugli incassi lordi dell'azienda:

- a) 10 % sulle forniture fatte in tariffa normale alle economie domestiche e all'artigianato;
- b) 5 % sulle forniture industriali ed agricole;
- c) nessun compenso sulla vendita di energia di supero.

E' riservato all'accordo fra le parti di stabilire in quale misura la partecipazione in denaro può essere sostituita da altre prestazioni; sono riservate le convenzioni in vigore fra la concessionaria e i Comuni utenti, in quanto più favorevoli a quest'ultimi.

Qualora in seguito a fenomeni naturali o in conseguenza di forza maggiore, nonchè allo sviluppo della tecnica dovesse essere compromessa la consistenza patrimoniale della concessionaria, quest'ultima avrà la facoltà di chiedere al Gran Consiglio la revisione del presente articolo.

Art. 12. — La concessionaria si impegna, a parità di condizione, a coprire il fabbisogno di energia di complemento presso l'Azienda elettrica cantonale. Restano riservati i contratti in vigore fra la concessionaria e i terzi.

Art. 13. — Il rinnovo della concessione è accordato in base alla legge cantonale 17 maggio 1894 e relativi regolamenti, ed alla legge federale 22 dicembre 1916 / 20 giugno 1952 sull'utilizzazione delle forze idrauliche e relative ordinanze di applicazione.

Art. 14. — Le contestazioni che dovessero sorgere fra la concessionaria e l'autorità concedente saranno decise conformemente all'art. 71 della legge federale del 22 dicembre 1916.

Art. 15. — Il capitolato di concessione di cui all'art. 13 della vigente legge cantonale sull'utilizzazione delle acque si ritiene conglobato nel presente decreto.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore, ottenuta l'accettazione da parte della concessionaria.